

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria MISTRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **25915** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro X X, nato a omissis, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mauro BARBERIO (BRBMRA68B16G113M) e Stefano PORCU (PRCSFN68M02G113Z), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Garibaldi, nr. 105, ha eletto domicilio (P.E.C. studiolegaleporcuebarberio@legalmail.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 15 novembre 2023, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta USAI, e l'Avvocato Mauro BARBERIO, legale del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con nota nr. 351 del 22.01.2019 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, ha segnalato alla Procura Regionale attrice un'ipotesi di responsabilità erariale a carico del Prof. X X, odierno convenuto, all'epoca dei fatti dirigente presso l'I.I.S. "Sebastiano Satta" di Macomer (NU), per il risarcimento corrisposto dall'Amministrazione, a seguito della Sentenza della Corte di Appello di Cagliari, nr. 345/2018, confermativa della pronuncia di condanna del Tribunale di Oristano, nr. 129/2017, dopo la Sentenza non definitiva adottata dal medesimo Tribunale, nr. 142/2014, a favore di X X, classe 1959, assistente amministrativo appartenente ai ruoli del personale ATA, per i danni all'integrità psicofisica subiti da quest'ultima in conseguenza delle condotte persecutorie, moleste e vessatorie, integranti il cosiddetto "mobbing", perpetrate dal menzionato dirigente e quantificati in Euro 30.674,00 mediante apposita CTU disposta nel giudizio dinanzi all'A.G.O..

Il comportamento dannoso tenuto, a partire dal 2006, dal convenuto è consistito, secondo l'ipotesi accusatoria, in una pluralità di atti e fatti dall'univoco intento e significato lesivo della sfera personale della citata X; dalle deposizioni testimoniali risulta che il predetto X era avvezzo all'utilizzo frequente di epiteti ingiuriosi e sessisti all'indirizzo della propria collaboratrice, alla formulazione di continui rimproveri per il mancato assolvimento di incarichi di elevata complessità ai quali veniva da lui strumentalmente assegnata pur essendo sprovvista di adeguata preparazione e, più in generale, all'esercizio del legittimo potere datoriale con eccessivo ed ingiustificato rigore nei confronti della menzionata dipendente, al solo fine di umiliarla e mortificarla davanti agli altri lavoratori.

In relazione al descritto contenzioso, l'Amministrazione a decorrere dal mese di febbraio 2018, oltre al menzionato risarcimento di Euro 30.674,00, ha sostenuto diversi esborsi di denaro, a vario titolo, come analiticamente tratteggiato nell'atto introduttivo, per un totale di Euro 59.264,83.

In ordine ai fatti sopra descritti, l'Ufficio Requirente ha evidenziato che sussistono nella condotta serbata dal convenuto tutti gli elementi sintomatici qualificanti la fattispecie di "mobbing", in quanto è indubitabile che essa si sia concretizzata in un palese straripamento dai doveri e dai diritti d'ufficio per sfociare in una situazione illecita, nell'ambito della quale il convenuto approfittava sistematicamente della sua posizione gerarchica di dirigente per arrecare danno intenzionalmente alla suddetta X; ciò che rileva, ha precisato al riguardo la Procura Regionale, è il comportamento del dirigente complessivamente considerato, abusando della sua autorità e delle sue prerogative, e non quindi la legittimità dei singoli atti, alcuni dei quali potrebbero anche apparire plausibili e giustificati in funzione delle esigenze di organizzazione del servizio. Nella tesi propugnata dal Pubblico Ministero contabile il contegno del nominato X è connotato dal dolo, poiché volutamente e scientemente orientato a cagionare un pregiudizio alla richiamata collaboratrice, con consapevole violazione delle regole contrattuali di corretta gestione del rapporto di lavoro, nonché del principio generale del "neminem laedere" presidiato dall'articolo 2043 del C.C..

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del predetto X, per il danno patrimoniale indiretto, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. nr. 3 del 1957,

cagionato con la propria condotta illecita al suddetto Dicastero, pari ad Euro 59.264,83, oltre accessori, ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016. Con riferimento alla contestazione di danno il convenuto non ha depositato deduzioni scritte, né ha chiesto l'audizione personale.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 14.03.2023, con cui veniva contestato al menzionato dirigente un documento erariale di importo pari ad Euro 59.264,83, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

Il convenuto si è costituito in giudizio con una prima comparsa depositata in data 06.10.2023, affidandosi al ministero degli Avvocati Mauro BARBERIO e Stefano PORCU, nella quale i legali hanno chiesto in termini generici l'assoluzione del proprio assistito dagli addebiti al medesimo contestati, sottolineando in subordine il concorso causale di altri soggetti non evocati in giudizio, in particolare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e concludendo per l'applicazione di un ampio potere riduttivo. In data 24.10.2023 i patrocinatori hanno versato in atti una seconda memoria, con cui hanno precisato le argomentazioni dedotte nel precedente libello, evidenziando che non vi è prova a carico del proprio assistito dei comportamenti di "mobbing" che hanno cagionato una lesione dell'integrità psicofisica a danno della predetta X, che le contestazioni formulate dalla Procura Regionale appaiono generiche e del tutto indeterminate, essendosi acriticamente appiattita sulle risultanze del contenzioso civile, che le mansioni assegnate alla dipendente in parola, secondo i piani di lavoro

dell'Istituto scolastico per gli anni 2005/2006 e 2006/2007, erano espressamente previste dal CCNL, che sussiste una evidente responsabilità concorrente del prefato Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, alla luce delle specifiche competenze di quest'ultimo, per quanto concerne i singoli incarichi attribuiti alla richiamata collaboratrice, nonché, quale sfondo di carattere generale, la manifesta colpa dell'apparato, che il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Oristano ha chiesto al G.I.P., in funzione delle convergenti testimonianze rese dagli altri dipendenti in servizio nella Scuola all'epoca dei fatti, l'archiviazione della denuncia presentata in sede penale, in aperto contrasto con le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici civili, e che, infine, l'Amministrazione ha inspiegabilmente deciso di non promuovere il ricorso in Cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Cagliari; in subordine, il collegio difensivo ha ribadito l'istanza di applicazione di un ampio potere riduttivo.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, dopo avere richiamato integralmente il contenuto dell'atto di citazione e le sue conclusioni, ha evidenziato che in base alle prove raccolte nel giudizio civile sussiste in maniera chiara la condotta illecita di "mobbing", che il nesso causale appare integrato in modo evidente, e che, infine, non è possibile teorizzare la colpa concorrente dell'apparato, sia perché difettano i relativi presupposti in ragione della peculiare fattispecie di danno contestata, sia in quanto occorre privilegiare e valorizzare una concezione personalistica della responsabilità amministrativa.

L'Avvocato BARBERIO, una volta confermate tutte le censure formulate

nella comparsa, ha sottolineato che il “mobbing” non può ravvisarsi in un caso di sovradimensionamento di compiti affidati alla dipendente, che nell’ambito scolastico gli incarichi vengono assegnati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che difetta il nesso causale tra la condotta del proprio assistito e le patologie sofferte dalla predetta X, che l’archiviazione in sede penale non è stata presa in considerazione dal Pubblico Ministero contabile, e che, infine, l’atto di citazione non si rivela autosufficiente poiché interamente ed apoditticamente adagiato sulle risultanze raccolte nel processo dinanzi al Giudice civile.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta nella sua interezza.

Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno indiretto che sarebbe stato cagionato dal convenuto al citato Ministero, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con le plurime condotte illecite poste in essere dal medesimo a partire dal 2006, integranti la figura del “mobbing”, nei confronti della suddetta collaboratrice X X, con conseguente pagamento da parte dell’Amministrazione del relativo risarcimento a favore di quest’ultima, delle altre spese scaturite dal contenzioso instauratosi dinanzi al Giudice civile e dell’equo indennizzo.

Con riferimento all’ipotesi accusatoria attinente al suddetto danno indiretto imputato al nominato X, in qualità di dirigente dell’I.I.S. “Sebastiano Satta” di Macomer, estesamente illustrata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione con richiamo alla documentazione versata in atti, ne appare

ampiamente giustificata la sussistenza nell'ottica sia del fatto materiale afferente alla condotta antigiuridica e sia del requisito soggettivo del dolo, alla luce delle molteplici, solide e convergenti fonti probatorie rivenienti dai giudizi celebrati dinanzi al Giudice civile, compendiate nelle articolate, puntuali e condivisibili motivazioni esplicitate nelle prefate Sentenze del Tribunale di Oristano, nr. 142 del 2014, e della Corte di Appello di Cagliari, nr. 345 del 2018, allegate dalla Procura Regionale al libello introduttivo, alle quali questi Giudici formulano espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015), da cui è possibile trarre un complesso di elementi istruttori, testimoniali e documentali che dimostrano univocamente e senza alcuna incertezza il comportamento illecito e deliberato tenuto dal dirigente in parola; in definitiva, le predette pronunce hanno consentito di appurare che il convenuto ha effettivamente perpetrato delle condotte reiterate ed intenzionali dal carattere persecutorio, molesto e vessatorio a danno della citata X, ricorrendo frequentemente a battute sarcastiche che trascendevano nel gratuito dilleggio, indubbiamente qualificabili come "mobbing" e fonti del pregiudizio erariale contestato dal Pubblico Ministero contabile.

In tale ottica, preme richiamare alcuni eloquenti passaggi contenuti nelle Sentenze in rassegna; in via preliminare, non è superfluo rammentare che la figura del "mobbing", secondo la consolidata giurisprudenza, avallata anche dalla Suprema Corte, avente una connotazione contrattuale, identifica una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, serbata nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in comportamenti continui e preordinati di natura ostile,

oppressiva e stressante, che finiscono per assumere forme diversificate di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale, l'umiliazione e l'emarginazione del dipendente, con effetto esiziale sul suo equilibrio psicofisico e sul complesso della sua personalità. Al riguardo, è bene evidenziare che ai fini della configurabilità del contegno lesivo del datore di lavoro sono rilevanti: 1) la molteplicità di comportamenti a spiccata vocazione persecutoria, illeciti o anche del tutto leciti se considerati singolarmente, che tuttavia siano stati realizzati in modo miratamente sistematico e prolungato contro il lavoratore con intento vessatorio e molesto; 2) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; 3) il nesso eziologico tra la condotta illecita del superiore gerarchico ed il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore; 4) la prova dell'elemento soggettivo del dolo, cioè la finalità persecutoria ed oppressiva che ha ispirato i comportamenti antigiuridici.

Ciò premesso, quale sfondo di ordine generale, tutti i menzionati presupposti enucleati dall'orientamento pretorio sopra lumeggiato, ad avviso della Sezione, si stagliano in maniera limpida e cristallina nell'ordito motivazionale riveniente dalla disamina delle suddette pronunce emesse dall'A.G.O., a seguito dell'azione promossa dalla ricorrente X, che hanno condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a risarcire la richiamata collaboratrice per il danno biologico dalla medesima patito, quantificato a mezzo di specifica CTU.

In dettaglio, la Sentenza non definitiva del Tribunale di Oristano, nr. 142 del 2014, ha evidenziato, tra l'altro, che: "E' emerso, in primo luogo, il fattore scatenante delle condotte mobbizzanti, ossia la convinzione, da parte del X –

si ignora fondata su quali basi – che la ricorrente fosse l'autrice di una serie di lettere anonime pervenute nel 2006, e relative, a quanto è stato dato comprendere, a presunte irregolarità commesse nell'Ufficio contabilità dell'Istituto. In tal senso militano, in particolare, le deposizioni dei testi Salaris Maria Assunta, Paba Francesca, Ariu Maria Luisa (quest'ultima per averlo appreso dalla ricorrente), Caggiari X; se è vero che, ad avviso di alcuni testimoni, il X sospettava anche di altre persone, nessuna di esse, a quanto è emerso dall'istruttoria, venne fatta oggetto di attenzioni analoghe a quelle riservate alla ricorrente, circostanza che conferma il consolidarsi della convinzione, in capo al dirigente scolastico, che la ricorrente fosse effettivamente l'autrice delle lettere, e chiarisce la conseguente reazione del dirigente scolastico. La maggior parte dei testimoni ha confermato il ricorso abituale, da parte del X, ad espressioni di chiaro contenuto canzonatorio e denigratorio, e talvolta di pessimo gusto, evidentemente lesive del decoro e della dignità della ricorrente, quali il commento sul colore dei capelli, riferito chiaramente ad altro distretto anatomico, ovvero ai “rubinetti”, per commentare la frequenza con la quale la ricorrente si recava ai servizi igienici (e che l'istruttoria della causa non ha dimostrato essere anomala come sostenuto dal Ministero resistente nella memoria difensiva). Il teste Caggiari ha riferito che la battuta sui capelli era divenuta nota nell'intero Istituto scolastico, a conferma della diffusione, nell'ambiente lavorativo, degli epiteti dileggiatori con i quali il X apostrofava la X. I testimoni hanno inoltre confermato la destinazione della ricorrente a mansioni lavorative per le quali non aveva nessuna competenza, la mancanza di assistenza e supporto, da parte del dirigente scolastico e del direttore dei servizi, nell'espletamento dei

nuovi compiti assegnati, e che, sebbene formalmente conferiti per ovviare ad esigenze di servizio, venivano sfruttati in modo strumentale dal X per creare insostenibili difficoltà lavorative alla X, che a loro volta fornivano al dirigente occasioni e pretesti per poterla riprendere, spesso platealmente, per gli errori commessi, certamente favoriti dal contesto lavorativo oppressivo in cui operava la ricorrente. In tale prospettiva deve essere inoltre interpretato il divieto, rivolto esclusivamente alla ricorrente, di svolgere attività lavorativa in orario pomeridiano, a differenza dei restanti impiegati; divieto chiosato dal X con gratuite considerazioni sull'inutilità delle prestazioni lavorative della X (come confermato da diversi testimoni). Sebbene il Ministero resistente abbia tentato di giustificare le condotte poste in essere dal X invocando la sua "indole campana" (che non rappresenta ovviamente una giustificazione alle condotte descritte) e esigenze di servizio astrattamente condivisibili, ma concretamente utilizzate in modo strumentale per arrecare nocimento alla ricorrente, non vi è dubbio che il X abbia abusato dei suoi poteri direttivi e della sua posizione di superiore gerarchico, per infliggere alla X condotte gratuitamente vessatorie, peraltro talvolta prive di qualunque attinenza con ragioni di servizio, come le battute sopra richiamate. Giova osservare che le dichiarazioni rese dai testimoni concordano sostanzialmente con quanto riferito dai sommari informativi durante le indagini preliminari promosse a seguito della querela, presentata dalla ricorrente nei confronti del X in data 21 novembre 2008, i cui verbali risultano allegati agli atti; ai fini del presente giudizio non assume rilevanza il fatto che il procedimento sia stato archiviato non avendo ravvisato il Giudice delle indagini preliminari dell'epoca estremi di reato, in quanto non necessariamente le condotte mobbizzanti si traducono

in illeciti penalmente rilevanti. La querela, e il successivo procedimento penale che ne è seguito, ancorché definito mediante archiviazione, è un chiaro indice della situazione di estrema tensione che si era venuta a creare tra la ricorrente ed il dirigente scolastico, tensione chiaramente travalicante i normali contrasti in ambiente di lavoro, e che aveva indotto la ricorrente a reagire nel modo più severo, mediante la presentazione di un querela in sede penale, per tutelarsi dalle condotte persecutorie che venivano poste in essere da anni a suo danno”.

La Corte di Appello di Cagliari ha sottolineato nella Sentenza nr. 345 del 2018, tra l’altro, che: “...questa Corte ritiene di confermare la statuizione del primo Giudice dalle cui argomentate considerazioni non ha motivo di discostarsi, atteso che dall’analisi delle risultanze istruttorie emerge univocamente che l’odierna appellata è stata effettivamente vittima di condotte mobbizzanti poste in essere dal dirigente scolastico Prof. X X. Risulta, infatti, e non è stato specificamente contestato, che il dirigente utilizzasse abitualmente espressioni di chiaro contenuto denigratorio e lesive del decoro e della dignità della X, quali il commento sul colore dei capelli, ovvero il riferimento ai “rubinetti”, per commentare la frequenza con la quale l’appellata si recava ai servizi igienici, ancorché il dirigente abbia cercato di ridimensionare la portata di tali episodi argomentando l’assenza di alcun intento denigratorio nelle espressioni, peraltro ammesse, da lui utilizzate...Quanto al trasferimento al settore personale, non può passare inosservato che ha ricevuto riscontro la destinazione della X a mansioni lavorative per le quali non aveva nessuna competenza e, vieppiù, il fatto che dietro alle asserite esigenze di servizio in realtà vi fosse il chiaro intento del

dirigente scolastico di mettere in difficoltà la X. Sul punto va detto che finanche eventuali errori e negligenze da parte della X nello svolgimento delle sue attribuzioni giammai avrebbero potuto giustificare le condotte vessatorie poste in essere nei suoi confronti. Posto che le condotte di cui trattasi risultano incontestabilmente dimostrate nella loro materialità, non può non ritenersi acclarata, nella specie, la sussistenza di tutti gli elementi qualificanti la fattispecie del “mobbing”, ovvero la presenza di condotte vessatorie consistite nel frequente ricorso a battute nei confronti della X finalizzate ad umiliarla, nell’assegnazione alla stessa di compiti di elevata difficoltà per poi richiamarla e rimproverarla, all’evidente scopo di creare un clima di tensione e disagio, strumentale alla sua emarginazione, non rilevando la circostanza che alcuni dei dipendenti siano venuti a conoscenza degli episodi descritti “de relato” per averne avuto notizia dalla stessa X”.

Al cospetto delle suddette risultanze valorizzate nelle pronunce in rassegna dell’A.G.O., indiscutibilmente univoche, precise e concordanti, imperniate anche su deposizioni eloquenti di numerosi dipendenti dell’Istituto formativo, le eccezioni sollevate dalla difesa del convenuto, le quali hanno sostenuto che non vi è prova a carico del proprio assistito dei comportamenti di “mobbing” cagionanti una lesione dell’integrità psicofisica a danno della predetta X, che le contestazioni formulate dalla Procura Regionale appaiono generiche e del tutto indeterminate, che le mansioni assegnate alla dipendente in parola, secondo i piani di lavoro dell’Istituto scolastico per gli anni 2005/2006 e 2006/2007, erano espressamente previste dal CCNL, e che il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Oristano ha chiesto al GIP, in funzione delle convergenti testimonianze rese dagli altri dipendenti in

servizio nella Scuola all'epoca dei fatti, l'archiviazione della denuncia presentata in sede penale, in aperto contrasto con le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici civili, perdono palesemente ed immediatamente di qualsivoglia consistenza e di valenza strutturale, in quanto risultano confutate "per tabulas" dalle mirate, persuasive e condivisibili motivazioni contenute nelle due Sentenze sopra indicate, con il precipitato che la Sezione non ravvisa la necessità di svolgere ulteriori osservazioni in ordine ai suddetti profili, talmente evidente si appalesa la colpevolezza del citato dirigente ed il carattere intenzionale delle sue azioni volte a vulnerare in profondità la personalità della propria collaboratrice, creando una continua ed avvolgente pressione psicologica configurante la figura del "mobbing".

In definitiva, l'intento persecutorio e discriminatorio che connota la condotta realizzata in maniera reiterata dal citato X, fondata su continui attacchi gratuiti e sconvenienti nei confronti della predetta X, come si staglia con assoluta evidenza negli atti di causa, integra senza ombra di dubbio il fatto illecito ex articolo 2087 C.C., in relazione al diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione ed ai principi di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del C.C., da cui è derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più alto livello dell'ordinamento, quali la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale e la partecipazione alla vita occupazionale nell'ambito dell'Ufficio di appartenenza.

Per quanto concerne la sussistenza e la dimostrazione del nesso eziologico, è sufficiente richiamare un passaggio decisivo della prefata Sentenza nr. 345 del 2018, in cui la Corte di Appello di Cagliari ha messo in risalto la circostanza che: "tali condotte persecutorie, come correttamente affermato

dal primo Giudice, hanno leso l'integrità psicofisica della lavoratrice, come accertato oltre che dalla documentazione medica prodotta dall'odierna appellata, dalla consulenza tecnica d'ufficio fatta espletare dal primo Giudice".

In tale prospettiva, le altre censure formulate dai patrocinatori nella comparsa, sebbene suggestive ed articolate, non sollecitano il favorevole scrutinio di questi Giudici e devono essere respinte.

In primo luogo, dalla disamina degli atti versati nel fascicolo processuale non emerge alcuna responsabilità concorrente nella causazione del nocumento da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso l'Istituto in rassegna; su tale versante, preme rilevare, da un lato, che per quanto concerne i singoli incarichi attribuiti alla citata X, di notevole complessità e difficoltà, nonché alieni dalle sue reali competenze, non vi è prova che gli stessi siano stati effettivamente e certamente assegnati dalla predetta figura invocata dai difensori, tenendo conto che, in ogni caso, a tutto concedere al rilievo formulato dai legali, l'indicazione determinante circa le funzioni da attribuire in concreto alla menzionata collaboratrice era indubbiamente riconducibile al nominato X, sia poiché quest'ultimo, in qualità di dirigente, aveva il compito di sovrintendere all'organizzazione di tutti i servizi in seno alla Scuola, nell'ambito della quale non esiste una netta separazione tra la posizione apicale e quella amministrativa, ma soprattutto in quanto siffatta attività decisionale, come accertato senza incertezze nei giudizi civili, rappresentava uno degli strumenti utilizzati per perseguire ed attuare il suo intento persecutorio, oppressivo e demolitorio, piegando in definitiva le sue legittime prerogative verso una finalità illecita, per altro

verso, che il pregiudizio contestato dal Pubblico Ministero contabile, a titolo di danno indiretto, trova la sua genesi unica ed assorbente nelle condotte mobbizzanti realizzate dal convenuto, alle quali è sicuramente del tutto estraneo il prefato Direttore. In tale ottica, la tesi predicata dalla difesa, secondo cui il “mobbing” non può ravvisarsi in un caso di sovradimensionamento di compiti affidati alla dipendente, bensì soltanto nell’ipotesi inversa di demansionamento, non ha pregio e deve essere disattesa, poiché l’attribuzione di incarichi di difficile risoluzione, decisamente incompatibili con le competenze tecniche possedute dalla prefata X, era direttamente prodromica al conseguimento del suo recondito obiettivo antiggiuridico, di surrettizia vessazione e continua umiliazione della collaboratrice, identificando in conclusione uno dei molteplici tasselli attraverso i quali si rivelava la sua condotta illecita sotto l’aspetto teleologico, frutto di un disegno intenzionale e premeditato.

In secondo luogo, l’eccezione che invoca la colpa dell’apparato non supera la soglia della manifesta infondatezza, sia per le convincenti e condivisibili osservazioni efficacemente dedotte dalla Procuratrice Regionale nel corso del dibattimento, sia perché nel danno indiretto da “mobbing” la responsabilità dell’Amministrazione per eventuali disfunzioni e carenze organizzative non può avere, secondo precetti di logica e di razionalità prima ancora che giuridici, alcuna incidenza causale, nemmeno minima ed indiretta.

In terzo luogo, la scelta dell’Amministrazione di non promuovere il ricorso dinanzi alla Suprema Corte si rivela persuasiva, meditata ed assolutamente oculata, atteso che il quadro probatorio a carico del suddetto X, come in precedenza lumeggiato, appariva davvero manifesto e schiacciante, non

trascurando di considerare, inoltre, che il perimetro dell'eventuale impugnazione della Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari era alquanto ristretto, essendo limitato evidentemente ai soli motivi di legittimità; in altre parole, e con maggiore ampiezza esplicativa, la presentazione del ricorso in Cassazione avrebbe esposto il Ministero in questione ad una soccombenza pressoché certa ed inevitabile, con ulteriore ed inutile aggravio di oneri processuali.

Anche la quantificazione complessiva del pregiudizio operata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo, infine, si presenta corretta e precisa, a fronte del coacervo di tutte le spese sostenute dal prefato Dicastero in relazione allo svolgimento dei suddetti giudizi civili, nonché alla liquidazione dell'equo indennizzo per infermità derivante da causa di servizio a beneficio della richiamata X, né sullo specifico punto i legali del convenuto hanno dedotto alcuna specifica contestazione (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 12065 del 2014).

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna X X al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attualmente Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'importo di Euro 59.264,83, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data dell'11.11.2019 in cui è avvenuto l'ultimo pagamento da parte dell'Amministrazione, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate

come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

X X al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attualmente Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'importo di Euro 59.264,83, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio computate dalla Segreteria in Euro 237,21, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 15/01/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101,

dispone

che a cura della Segreteria della Sezione venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi sia del convenuto che della suddetta X X e, in caso di diffusione, vengano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.

Il Presidente

(firmato digitalmente D. Cabras)

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)